## COMMISSIONE VII

# DIFESA

# XXI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 1964

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

•	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Rivalutazione della indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1444).	273
PRESIDENTE	275 275
Disegno di legge (Discussione è rinvio):  Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico. (Approvato dalla IV Com- missione permanente del Senato) (1546).	278 `
PRESIDENTE	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare (1486)	279 282 280

INDICE

				PAG.
ARENELLA				281
GUADALUPI, la difesa.	Sottosegretario di $\dots$ $\vdots$ $\dots$ $\vdots$	Stato 	per	281
Votazione segr	eta:			282

## La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Rivalutazione della indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1444: « Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 giugno 1964. Per questo disegno di legge sul quale la Commissione (Bilancio) ha

espresso parere favorevole, è Relatore l'onorevole De Meo.

DE MEO, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1444 sulla rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza, è un provvedimento di ordinaria amministrazione, starei per dire, per adeguare ai tempi le speciali indennità che venivano corrisposte, in base ai decreti del giugno 1924 e del 1934, nella misura di lire 300 e 600 annue, per alcuni ufficiali che avevano responsabilità di cassa o responsabilità di deposito vestiario ed equipaggiamento. Con questo disegno di legge, che si adegua a livelli già introdotti nell'ambito del Ministero del tesoro, la medesima indennità viene portata a lire 3.000 e a lire 5.000. Non è un notevole passo in avanti, ma comunque, di fronte alle 300 e alle 600 lire annue, è un primo passo verso la rivalutazione.

Non avrei altro da aggiungere sul merito, se non che, ad esaminare bene questo provvedimento, signor Presidente, emerge una certa incongruenza: mentre, infatti, in base ai decreti del 1924 e 1934, la speciale indennità prevista, era estesa anche agli ufficiali delle Capitanerie di Porto, nel presente disegno di legge è evidentemente sfuggita - non posso pensare diversamente - la inclusione nella rivalutazione di cui trattasi anche degli ufficiali delle Capitanerie di porto. D'altra parte, in questi ultimi tempi, dopo l'approvazione da parte del Senato del progetto al nostro esame è intervenuto un carteggio tra il Ministro della marina mercantile, la Presidenza del Consiglio ed il Ministro della difesa, e in questi giorni si è risolto positivamente questo concerto postumo in quanto sia la Presidenza del Consiglio che il Ministero della difesa hanno dato il loro assenso ad aggiungere tra i beneficiari della indennità anche gli ufficiali delle Capitanerie di porto che svolgono uguali mansioni a quelle previste per gli altri ufficiali che potranno godere di questa speciale indennità. Ragion per cui proporrei alla Commissione di approvare alcuni emendamenti che, man mano procederemo nella lettura degli articoli, mi permetterò di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'IPPOLITO. Vorremmo chiedere al Relatore e al Governo i motivi per i quali, presentando questo disegno di legge, si è pensato all'aumento delle indennità soltanto per i militari, mentre mansioni analoghe vengono svolte anche da personale civile del Ministero della difesa: sia mansioni di cassa, sia mansioni di detenzione e conservazione di materiali ed equipaggiamenti. Tanto ciò è vero che la legge che si modifica ed alla quale fa riferimento l'onorevole Relatore, al punto E, parla non soltanto di ufficiali, ma anche dei gestori di cassa, dei gestori di magazzini, fiduciari di magazzino, consegnatari di depositi di materiali, capotecnici, capi di uffici tecnici, capi di laboratorio, ecc., personale ci-. vile destinato a località malariche. È, questo, tutto personale civile, perché la prima parte del punto E si riferisce al personale militare, la seconda parte a tutti i dipendenti civili del Ministero della difesa.

E allora noi concordiamo con la volontà. del Governo di elevare questi scarsi contributi, anche se in misura parimenti insufficiente; però riteniamo che non sia giusto che l'aumento delle indennità sia operato solamente nei confronti del personale militare, mentre pur esiste del personale civile che esercita le stesse funzioni nell'ambito dei comandi e degli uffici. Perciò, dichiarandoci d'accordo con l'emendamento che l'onorevole De Meo comunica di voler presentare per quanto riguarda l'estensione dei beneficî al personale delle capitanerie di porto, crediamo che forse sarebbe più utile - anche agli effetti della determinazione della spesa - ritirare il provvedimento per riesaminarlo rapidamente ed includervi anche il personale civile, in rapporto alla legge alla quale intendiamo in questa riunione apportare modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si richiama alla relazione introduttiva del testo del disegno di legge, riconoscendo che questa rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità si riferisce a determinati gradi, civili e militari ed a determinate responsabilità del personale, senza che sia definito se si tratti di personale militare o di personale civile che esplica queste attività nell'ambito delle Forze armate, attività che comportano particolari responsabilità di carattere amministrativo.

I rilievi dell'onorevole D'Ippolito potrebbero essere anche fondati, per quanto riguarda la misura dell'indennità stessa; ma ragioni di bilancio hanno costretto il Ministero della difesa ad adottare delle cautele che non consentono di oltrepassare, nell'aumento, un certo limite. Anche per questo le indennità

sono state limitate ad alcune figure giuridiche di gestori di cassa o di ufficiali pagatori.

Per quanto riguarda l'osservazione circa l'attribuzione di questa rivalutazione, debbo anche qui manifestare la mia meraviglia, perché evidentemente il collega D'Ippolito si richiama solamente ad una parte delle leggi introduttive. I regi decreto 2 giugno 1924, n. 931, e 20 luglio 1934, n. 1302, attribuivano queste indennità al personale della Marina e dell'Aeronautica, mentre non parlavano del personale dell'Esercito. Con il provvedimento all'esame della Commissione intendiamo invece rivalutare l'indennità di speciale responsabilità a favore di tutto il personale dipendente; e quando parliamo di personale dipendente non è necessario specificare se si tratti di personale militare o civile, ma si tratta di personale comunque dipendente dal Ministero della difesa o dal Corpo della guardia di finanza, o destinato presso uffici ed enti comunque amministrati dal Ministero.

D'IPPOLITO. Allora l'onere di cui all'articolo 5 prevede la copertura della spesa anche per il personale civile.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. È previsto per i capitoli che si riferiscono a tutto il personale che ha comunque funzioni di gestione di cassa, qualunque esso sia.

Vorrei anche riconoscere - come è stato detto dal Presidente - che con questo provvedimento non si interviene con una rivalutazione a favore di tutto il personale che abbia comunque delle responsabilità, ma soltanto per determinati gradi che sono ben precisati nell'articolo 1. In effetti, in contraddizione con quanto è stato detto dal collega D'Ippolito, l'articolo 1 fa un preciso elenco del personale dipendente che viene a beneficiare di questa indennità mensile di speciale responsabilità, la quale, quindi, si può attribuire vuoi agli ufficiali vuoi ai civili in forza a stabilimenti od enti militari comunque impegnati responsabilmente, con regolari decreti ministeriali registrati dalla Corte dei conti, in questa qualifica e con questa particolare responsabilità.

In ogni caso, se la Commissione dovesse ritenere opportuno esprimere un voto di carattere puramente interpretativo, il Governo non sarebbe alieno dallo accoglierlo, purché resti fermo che il significato dato nella relazione e nel testo è quello poc'anzi espresso. Siamo d'accordo – senza volerci attribuire la responsabilità della omissione, perché è mancato il preventivo concerto, a suo tempo, con il Ministero della marina mercantile – siamo

d'accordo che uguale trattamento debba applicarsi per quanto si riferisce agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Di conseguenza, gli emendamenti che eventualmente dovessero essere presentati in merito, intesi a qualificare egualmente queste responsabilità e queste rivalutazioni, troverebbero pienamente d'accordo il Governo: perché il concerto, sia pure realizzato a posteriori, rispetto al testo del disegno di legge, da parte della Presidenza del Consiglio, ha avuto dal Ministero della difesa il consenso pieno, senza che fossero avanzate osservazioni ai nuovi testi degli emendamenti. Siamo, quindi, favorevoli acché la Commissione adotti gli opportuni emendamenti al fine di inserire l'estensione dell'indennità di speciale responsabilità agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto che siano anch'essi destinati a determinati incarichi di responsabilità.

DE MEO, Relatore. Signor Presidente, dopo i chiarimenti forniti dal Governo, non credo vi sia altro da aggiungere, perché le preoccupazioni del collega onorevole D'Ippolito sono superflue, in quanto, per il personale che svolgerà quelle mansioni, indipendentemente dalla qualifica di civile o militare, sono previste quelle indennità, giacché l'indennità è legata alla funzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

#### Do lettura dell'articolo 1:

« Al personale dipendente dal Ministero della difesa e dal Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure:

gestore di cassa o ufficiale pagatore delle direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica, ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000.

agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della Guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle direzioni di commissariato militare nonché agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o

di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, determinati con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, lire 3.000 ».

L'onorevole De Meo, al secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « ...gestore di cassa o ufficiale pagatore delle direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronatuica », propone di aggiungere: « e responsabile di cassa delle capitanerie di porto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole De Meo, al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « ...compresi i viveri e il vestiario, presso comandi.... », propone di aggiungere: « enti », perché così sono definite le capitanerie di porto. Quindi suonerebbe: « ...compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, enti, uffici, stabilimenti... ». La Marina militare considera enti le Capitanerie di porto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

« Al personale dipendente dal Ministero della difesa e dal Corpo della guardia di finanzia destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure:

gestore di cassa o ufficiale pagatore delle direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e responsabile di cassa delle capitanerie di porto; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica mitare, lire 5.000;

agenti con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle direzioni di commissariato militare nonché agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiale, compresi i viveri e il vestiario,

presso comandi, enti, uffici, stabilmenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, determinati con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, lire 3.000 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 2.

L'indennità mensile di speciale responsabilità di cui all'articolo 1 è attribuita, nella misura di lire 3.000 e alle condizioni previste nello stesso articolo 1, anche al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegnatario di materiali presso comandi, uffici, stabilimenti, laboratori, magazzini e autocentri del Corpo predetto, determinati con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

(E approvato).

#### ART. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono cumulabili con compensi, premi o soprassoldi comunque previsti allo stesso titolo.

(È approvato).

#### ART. 4.

Sono abrogati la Tabella I, lettera A, la Tabella III, lettera B, n. 9, la Tabella VI, lettera A, del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; l'articolo 16, primo comma, e la Tabella III, n. 7, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808; il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 88.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periolo 1º luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai se-

guenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64:

cap. 111 (Esercito) . . . . L. 15.500.000 cap. 144 (Marina) . . . . » 3.600.000 cap. 154 (Åeronautica) . . . » 2.750.000

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo della Guardia di finanza, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per lo stesso periodo relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole De Meo ha presentato un emendamento aggiuntivo da inserire prima dell'ultimo comma, così formulato:

All'onere di lire 1.800.000 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo delle Capitanerie di porto, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1963-64.

Anche questo emendamento è stato accolto dal Governo. La copertura era prevista per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, le guardie di pubblica sicurezza e le guardie di finanza; mancava solo quella relativa alle capitanerie di porto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

« Alla copertura dell'onere di lire 21 milioni 850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64:

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 2.000.00 derivante dalla presente legge per lo stesso periodo relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 1.800.00 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto, relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti previsti dal capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

È stato presentato dall'onorevole Relatore un emendamento al titolo del disegno di legge. Do lettura del titolo nel testo originario: « Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza ».

L'emendamento propone di inserire nel titolo la dizione relativa alle Capitanerie di porto.

Do lettura del nuovo titolo e lo pongo in votazione:

« Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà, pertanto, votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1546: « Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico », già approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 giugno 1964.

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1546 prevede nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico. Anche questo disegno di legge ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Le disposizioni vigenti si riferiscono al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835 e successive modificazioni, che stabilivano che al personale militare o civile dello Stato, al quale sia occorso un incidente di volo in servizio comandato, da cui sia derivata una lesione o infermità ascrivibile alla prima categoria di pensione; spetta l'indennizzo privilegiato aeronautico in misura variante da un minimo di lire 1.000.000, per i militari e graduati di truppa (e qualifiche civili corrispondenti) ad un massimo di lire 2.500.000, per gli ufficiali generali e qualifiche civili corrispondenti. In caso di infortuni ascrivibile alla seconda o alla terza categoria di pensione, dette misure sono ridotte rispettivamente al 90 per cento e al 25 per cento.

Se dall'incidente sia derivata la morte del militare o del civile, l'indennizzo è concesso alla vedova e agli orfani (nella misura prevista per l'infortunio di prima categoria) ovvero, in ordine successivo di chiamata, ai genitori o ai collaterali del dante causa (nella misura prevista per l'infortunio di terza categoria). È, infine, stabilito che l'indennizzo privilegiato non può risultare inferiore a lire 5.200.000, limite obbligatorio di assicurazione contemplato dall'articolo 941 del Codice della navigazione, quale risulta rivalutato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1954, n. 202. La misura dell'indennizzo in questione, se può considerarsi rispondente nei casi di invalidità. o di morte del dipendente che lascia soltanto la vedova o soltanto un orfano, si rivela insufficiente qualora la vedova concorra con uno o più orfani. In tale ipotesi, infatti, alla vedova è concesso il 75, 60, 50 e 45 per cento dell'indennizzo, a seconda, rispettivamente, che gli orfani esistano o siano rappresentati

in numero di uno, due, tre o quattro e più, e la rimanente quota è ripartita tra gli orfani.

La considerazione che noi facciamo su questo disegno di legge è che l'indennizzo a suo tempo previsto era assolutamente insufficiente per dare un minimo di speranza a questi orfani di potersi reinserire nella vita o continuare in quel tenore di vita che la presenza del genitore avrebbe permesso in una gestione ordinaria di quelli che potevano essere gli interessi familiari. Ragion per cui il nuovo disegno di legge si propone di portare l'indennizzo nella misura massima di lire 5 milioni e 200.000 per ogni figlio, che è il limite stabilito per qualunque passeggero civile dal codice di navigazione aerea.

Il disegno di legge prevede la decorrenza dei beneficì da esso disposti, dal 1º luglio 1963 in modo che anche i decessi che, purtroppo, si siano dovuti registrare a partire da quella data possano essere coperti con l'entrata in vigore di questa legge, la quale ha pertanto decorrenza retroattiva. Ad ogni modo la copertura dell'onere relativo è stata assicurata con modificazioni apportate dal Senato al testo inizialmente proposto dal Governo.

Non credo che vi siano altre osservazioni da fare, anche perché ho controllato preventivamente le vecchie norme. Come Relatore propongo perciò l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Per quanto riguarda il parere della V Commissione, rilevo dal resoconto sommario che esso è positivo « a condizione che nell'articolo 2 risulti corretto il riferimento all'esercizio semestrale in corso ». Evidentemente il disegno di legge è stato approvato dal Senato prima dell'approvazione delle norme relative all'esercizio semestrale.

DE MEO, Relatore. L'articolo 2 del disegno di legge recita: « Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1º luglio 1963 al 31 dicembre 1964, valutabile in annue lire 68.000.000 si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 ». Mi pare che la disposizione sia ineccepibile ed il riferimento al bilancio semestrale preciso. È vero che vi è un riferimento alla spesa annua, ma vi è anche il suo esplicito carico al bilancio semestrale. La spesa annua viene calcolata a titolo indicativo sulla scorta delle statistiche.

PRESIDENTE. Comunque, l'osservazione della V Commissione è fatta in un settore di

sua specifica competenza. Ritengo che, se la Commissione è d'accordo, potremmo procedere alla discussione degli articoli e rinviare la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è d'accordo sulla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Informo la Commissione che è stato presentato da parte del collega Cuttitta un ordine del giorno che mi pare abbia un nesso non soltanto logico, ma di attualità, con l'argomento che stiamo trattando. Ne do lettura:

« La VII Commissione permanente (Difesa), in sede di discussione del disegno di legge n. 1546 concernente nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico,

### invita il Governo

a mettere allo studio altro provvedimento legislativo che consenta di estendere tale indennizzo ai congiunti degli appartenenti all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica, nonché a quelli della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia forestale e degli agenti di custodia deceduti per incidenti mortali occorsi in servizio e per causa di servizio ».

Mi pare che l'ordine del giorno rivesta un notevole interesse di carattere sociale. Qual è il pensiero del rappresentante del Governo?

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si dichiara favorevole, pur nei limiti della competenza e della responsabilità del Ministero della difesa. Avrei gradito che l'ordine del giorno fosse stato presentato in sede più competente, vale a dire in sede di Commissione Bilancio o di Commissione Finanze e tesoro. Comunque, dal momento che vi è stata una sia pure tardiva presentazione in questa sede, il Governo l'accetta con questa riserva di ordine regolamentare, mentre come obbligo morale ed impegno politico il Governo è pronto ad accettare l'invito che scaturisce da questo ordine del giorno sul quale penso che vi sia l'unanimità della Commissione.

LENOCI. Data l'importanza sociale dell'ordine del giorno, il gruppo del partito socialista italiano vi aderisce in pieno e richiama l'attenzione del Governo sulla particolare rilevanza della materia da porre allo studio. PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

A decorrere del 1 luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, converito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000

L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1º luglio 1963 al 31 dicembre 1964, valutabile in annue lire 68.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

azioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Come abbiamo già convenuto, attenderemo, prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto un nuovo parere della V Commissione. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare (1486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1486, concernente organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronaulica militare.

Il Relatore, onorevole Leone Raffaele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è noto che attualmente esistono nelle nostre Forze armate, due bande musicali, che sono ordinate anche con un particolare stato giuridico: quella dell'Arma dei carabinieri e il « concerto musicale » (così si chiama ancora) dell'Aeronautica militare, il cui nome il disegno di legge in esame propone di mutare in « banda ».

Il rappresente del Governo mi ha comunicato stamane che intende presentare alcuni emendamenti tendenti, tra l'altro, ad istituire anche la banda dell'Esercito.

Finora questi organismi sono stati retti da norme non legislative ma regolamentari interne, per cui si sono registrate lamentele prima di tutto sul reclutamento, poi sullo stato giuridico, sull'avanzamento e sul licenziamento. Pertanto il Ministero della difesa ha assunto l'iniziativa di regolare, con il disegno di legge organico che è sottoposto al vostro esame, ogni momento della vita di questi organismi (che saranno tre, fra poco, se verrà apportata l'istituzione della banda dell'Esercito).

Gli articoli del disegno di legge (che è il risultato di un attento studio) sono molti: 27 e aumenteranno ancora con l'inserimento degli emendamenti. Gli articoli 1, 2, 3 stabiliscono la composizione di queste bande – come verranno ora chiamate, tutte, per uniformità – ed i loro organici che sono fissati per ognuna in 102 unità, oltre al direttore (ufficiale) e al vice direttore (maresciallo speciale).

Attualmente solo la banda dei Carabinieri è costituita da 102 unità, mentre quella dell'Aeronautica è di 88 elementi, per cui vi sarà un aumento di 14 unità.

Similmente l'articolo 4, ripetendo un po' le disposizioni in vigore, indica il modo di reclutamento, specialmente del Maestro direttore, attraverso un pubblico concorso, per il quale sono previste due prove pratiche di direzione di banda, mentre per il vicedirettore si stabiliranno ben cinque prove; quindi sembrerebbe che abbia maggior peso l'esame di concorso per vicedirettore che non quello per direttore; però è diversa la qualità delle prove. Chiedo, pertanto, che non ci si radicalizzi sul numero, mentre si esamini, a fondo, la sostanza.

L'articolo 5 stabilisce la composizione della commissione di concorso per il direttore, mentre l'articolo 6 dispone quale grado debba rivestire il maestro direttore, precisamente quello di sottotenente. L'articolo 7 disciplina l'avanzamento che si stabilisca in promozioni per due anni, sei anni e otto anni, per cui si va da sottotenente a capitano.

Nell'articolo 9 è indicato il limite massimo di età, che è stabilito in 61 anni, con facoltà, però, del Ministro della difesa di protrarlo anche al 65° anno di età. Poi si passa in ausiliaria in base all'articolo 8 e si viene collocati in congedo assoluto al 70° anno di età.

L'articolo 9 – e ciò sarà ripetuto anche per il vicedirettore di banda – stabilisce un nuovo tipo di esame per il rendimento artistico durante il servizio. Cioè vi sono dei controlli durante gli anni di servizio di direttore di banda (e sarà lo stesso per il vicedirettore), attraverso prove che tendono a stabilire la conservazione della capacità artistica, degli elementi d'arte e il non deterioramento, appunto, della capacità artistica. Ove si riveli un deterioramento, allora si cessa dal servizio; non si viene licenziati completamente, ma si passa ad altro servizio, rimanendo sempre nell'Aeronautica o nei Carabinieri, ma non più con funzione di direttore di orchestra; e qui si stabiliscono alcuni tipi di attività dignitosa per chi ha avuto la funzione di maestro direttore.

All'articolo 10 ed agli articoli successivi si stabiliscono rispettivamente, sulla stessa linea di quanto è stato stabilito per il direttore della banda, norme analoghe per il vicedirettore: al quale si chiede, oltre il concorso pubblico e la prova di cui ho fatto cenno, anche un titolo di studio, precisamente in qualche modo corrispondente al titolo di studio che si richiedeva per il direttore di banda. Là si chiedeva il titolo superiore del conservatorio; qui un titolo medio, anche di scuola di musica, del conservatorio stesso, ecc. Ho detto che sono fissate anche le modalità per la commissione giudicatrice del vicedirettore di banda, come anche le prove di esame, che sono cinque, e che comprendono un giudizio sulla capacità di dirigere, sulla conoscenza di tutti gli elementi, oltre che della musica, anche della composizione della banda, di tutti gli elementi e le qualità dei toni e dei semitoni, se è consentito dire persino questo. Si prevede anche la cessazione dal servizio, come già per il direttore di banda.

Dall'articolo 14 in poi si stabiliscono i termini e le modalità per l'assunzione od il reclutamento dei musicanti effettivi. Anch'essi sono reclutati per concorso, con esami e con prove integrate da esami pratici e da esperimenti. Attraverso la lettura del provvedi-

mento si vedrà come sono coordinate queste attività.

Nell'articolo 18 sono previste le categorie dei musicanti: vi sono sei categorie diverse.

Nell'articolo 19 si stabilisce, per la prima volta, che i musicanti effettivi delle bande possono contrarre matrimonio senza limite di età: e questo, si capisce, in deroga a tutta la legislazione riguardante i militari, per la contrazione del matrimonio. Il motivo è sempice: queste due bande hanno una residenza permanente in due zone, quindi i musicanti possono contrarre matrimonio, costituirsi una famiglia ed avere anche il proprio tetto coniugale, senza essere, peraltro, soggetti ai trasferimenti che mettono in crisi specie le famiglie dei militari, e sulle quali cose bisognerebbe, poi, al momento opportuno ritornare.

L'articolo 20 porta a 59 anni il limite di età per la cessazione dal servizio dei musicanti di qualsiasi grado. Naturalmente anch'essi possono essere soggetti al deterioramento delle loro capacità musicali e del loro grado di efficienza nel suonare uno strumento, e allora è prevista anche per essi una specie di commissione di esame, di cui è componente anche il direttore della banda, e il loro ritorno al servizio normale: naturalmente tale servizio normale sarà adeguato all'età; quindi non più servizio di corpo iniziale, ma un servizio adeguato all'età.

L'articolo 22 stabilisce il principio che allo acquisto e alla manutenzione dello strumento, deve provvedere l'amministrazione. Credo sia piccola cosa, ma importante.

L'articolo 23 analizza le varie occasioni che si offrono a tutte le bande del mondo, cioè l'essere chiamate per servizio di ordine patronale, di ordine pubblico, per enti, per manifestazioni varie, ecc. Chi deve pagare? Sono stabiliti due tipi di pagamento. Un pagamento è fatto dagli enti invitanti che debbono versare il contributo al Ministero del tesoro. Ove vi sia anche una oblazione, è indicato che la banda ha un fondo specifico che è tenuto dal direttore. Il Ministero della difesa (Aeronautica o Esercito) provvede alla trasferta e ad ogni altro pagamento che riguardi la vita di questi militari. Ed è bene che non intervenga nessun ente per queste attività, perché altrimenti si potrebbe pensare chissà a quale uso venga destinato il denaro.

I due fondi sono ben divisi, quindi non possono essere toccati né dal capobanda (mi si perdoni l'espressione) né da chicchessia.

Le altre norme sono disposizioni transitorie e finali, che riguardano lo stato di coloro che, attualmente in servizio, non avrebbero avuto magari determinati benefici dalle disposizioni in vigore, e quindi vengono adeguate le loro condizioni alla nuova disciplina.

Questa è l'impostazione organica data al provvedimento al nostro esame, che giudico egregia.

L'onorevole Rappresentante del Governo ci ha presentato questa mattina un emendamento che riguarda la istituzione della banda dell'Esercito, cosicché le bande diventerebbero tre. Debbo riconoscere subito che tale emendamento dispone in maniera parallela a tutto quanto contenuto in questo provvedimento per la banda dei Carabinieri e per quella dell'Aeronautica.

Mi pare, pertanto, che si possa e si debba accettare.

Ho notato soltanto, se non vado errato, che non sono ripetute le norme sulla revisione del giudizio di capacità e rendimento artistico, che già abbiamo esaminato parlando delle altre bande.

Ora mi pare che nell'emendamento si potrebbe, in materia, far riferimento agli articoli che riguardano sia la banda dei Carabinieri che quella dell'Aeronautica. Concludendo dopo questa osservazione, credo di poter chiedere alla Commissione di approvare il provedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ARENELLA. Il nostro gruppo prega il signor Presidente di aggiornare – se è possibile – la discussione, soltanto per darci la possibilità di approfondire una serie di elementi che sono stati forniti un po' affrettatamente. In caso affermativo, il rinvio potrebbe essere anche brevissimo, di pochi giorni.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. In seguito alle proposte formulate dal Relatore il Governo ritiene che sia più che opportuno, indispensabile, un brevissimo rinvio della discussione, per dar modo di procedere alla realizzazione di un nuovo concerto (questa volta non musicale ma soltanto legislativo), al fine di chiarire il comportamento dei Ministeri interessati di fronte ad una estensione ad una terza banda – quella dell'Esercito – delle disposizioni di cui al presente disegno di legge relativo alle bande dei Carabinieri e dell'Aeronautica.

Mi è giunta nel frattempo notizia – e credo sia pervenuta anche al Presidente – che anche la Marina ha ricostituito – o sta ricostituendo – il suo corpo musicale. Quindi sarebbe quanto mai opportuno che, nel breve spaziò di tempo

che ci separa dalla prossima seduta, il Governo fosse in grado di meglio definire gli emendamenti sulla base delle proposte e delle osservazioni fatte dal Relatore, e sulla base anche di una più approfondita conoscenza di ci5 che intende fare la Marina. Devo specificare che in questo caso non vi è stata una manchevolezza da parte del Governo nei riguardi della Marina; siccome la Marina ha la possibilità - attraverso il reclutamento dei volontari - di reclutare anche degli elementi musicanti, potrebbe formare una banda con regolamento proprio; ma una volta che si fa una legge organica, penso che essa dovrebbe disciplinare in modo uniforme, tutti i gruppi musicanti delle Forze armate.

Con questi intendimenti il Governo accetta la proposta di rinvio, pregando gli onorevoli componenti la Commissione di presentare subito gli emendamenti che ritengono opportuni, in modo che sia possibile portare in Commissione alla prossima seduta un provvedimento quanto più possibile completo. Resta ovvia la considerazione – già fatta dalla Commissione Bilancio – che questo provvedimento – come l'eventuale miglioramento di schema del disegno di legge – non debba comportare un aumento di spesa, perché, se così fosse, incapperemmo nei ben conosciuti ostacoli.

Dal momento che la Commissione Bilancio ha posto in risalto l'opportunità di disciplinare la materia delle bande attraverso norme regolamentari anziché legislative, debbo osservare che la disciplina legislativa potrebbe limitarsi alle norme transitorie, ché altrimenti non potranno essere trattenuti in servizio i due direttori delle bande che sono universalmente – possiamo ben dirlo – apprezzati come i migliori Maestri delle bande musicali, come risulta dagli attestati che ad essi giungono da tutti gli ambienti artistici e dalle città visitate.

PRESIDENTE. In merito alla disciplina attraverso un regolamento anziché una legge, il rappresentante del Governo si è riferito al parere della V Commissione che è stato così espresso:

« Delibera di esprimere parere favorevole (in base all'assicurazione resa dal Governo che nessun nuovo o maggiore onere finanziario a carico dello Stato discende dal disegno di legge), ma prospetta a codesta Commissione di merito l'opportunità che la materia venga disciplinata con norme regolamentari riservando l'intervento della legge solo a quanto non risulti altrimenti disciplinato ».

Rilevo che, mentre lo sviluppo della carriera dei musicanti potrebbe anche essere stabilito per regolamento, è bene che il loro reclutamento sia disciplinato con legge. La Commissione giudicherà se la legge fornisce – in questo senso – più ampie garanzie. Sotto questo punto di vista sono lieto che il disegno di legge contenga norme non solo relative all'inquadramento e allo sviluppo di carriera del direttore e del vicedirettore della banda, ma anche dei musicanti.

Accogliendo la richiesta unanime della Commissione e del Governo, la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

# Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1444 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto del seguente provvedimento legislativo:

« Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1444):

 $(La\ Commissione\ approva).$ 

· Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Abelli, Arenella, Bardini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, Cuttitta, De Meo, D'Alessio, Di Benedetto, D'Ippolito, Evengelisti, Fornale, Guerrieri, Leone Raffaele, Lucchesi, Landi, Lenoci, Manenti, Messe, Nicoletto, Pacciardi, Pertini, Turchi, Villa e Venturini.

La seduta termina alle 12.

IL, CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI